

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1366-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio 1961*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1961*

*(V. Stampato n. 2860)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 GIUGNO 1961

**Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi per la scoperta e la repressione di reati**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a) e b), dell'articolo 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nello Stato, sono sostituite dalle seguenti:

« a) con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o a certo tempo

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vista quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, quando la somma :

non supera lire 1.000, imposta fissa lire 3;

supera lire 1.000 per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 2;

b) con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista :

per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 4 ».

**Art. 2.**

L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa doganale allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 15.

**Art. 3.**

Ai funzionari di pubblica sicurezza, ai graduati e agenti della forza pubblica e di finanza possono essere concessi premi per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bollo e valori bollati e dei furti in danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie, comprese nella tariffa generale, e sulle tasse sugli affari e spese relative.

L'erogazione dei detti premi viene disposta con decreto del Ministro delle finanze con imputazione ad apposito capitolo del bilancio.

**Art. 2.**

L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 15.

**Art. 3.**

Il Ministro delle finanze può disporre, con proprio decreto, la concessione di premi di diligenza e di operosità a favore dei funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per lo svolgimento dell'attività loro demandata nelle materie stabilite dalla presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della suindicata disposizione si provvederà con lo stanziamento del capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.